



**IIS "A.MEUCCI" Ronciglione (VT)**  
**VIA UMBERTO I° N.24 - 01037 RONCIGLIONE (VT)**  
**Tutte le sedi**

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Terzi (Alcol)

(Artt. 17 e 28 e 168 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)



DATA: 10/02/2023

**IL DATORE DI LAVORO : DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Prof.ssa LAURA PACE BONELLI)

*in collaborazione con*  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE**

(Ing. FRANCESCO DE MATTEIS)

**IL MEDICO COMPETENTE**

**Dr. BRUNO POPONI**  
Medico Competente D.Lgs. 81/08  
  
(Dot. BRUNO POPONI)

*per consultazione*  
**IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

(Prof.ssa TULLIA LORI)



Chi svolge lavori pesanti non elimina più velocemente l'alcol di chi svolge lavori sedentari.

### **Esistono quantità sicure di alcol?**

In base alle conoscenze attuali, non è possibile identificare quantità di consumo di bevande alcoliche raccomandabili o sicure per la salute.

Ai fini della tutela della salute è più adeguato parlare di "quantità a basso rischio", evidenziando che esiste un rischio anche a bassi livelli di consumo (alcolemia 0,2 g/l).

La normativa che disciplina la sorveglianza sanitaria ed i possibili controlli per l'accertamento dell'alcoldipendenza (L. 125/01 e D.Lgs. 81/08) presenta, infatti, al momento notevoli dubbi interpretativi tanto che il legislatore ha sentito l'esigenza (art. 41 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09) di prevedere una revisione di tutta la materia. La scadenza prevista dal decreto (31.12.09) è stata fino ad oggi disattesa ma stanno lavorando sulla materia il coordinamento delle Regioni ed i Ministeri competenti. Nei casi di patologie alcolcorrelate che compromettano l'espletamento del compito lavorativo il dirigente scolastico potrà, comunque, ricorrere alla Commissione Medica ex art. 3 DM Economia e finanze 12.02.04 e art. 1 D.Lgs. 165/01".

Riferimento normativo

### **Provvedimento 16 marzo 2006**

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 125/01 (GU n. 75 del 30/03/2006)

### **ART. 1 - Attività lavorative a rischio**

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);

c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione

governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi

- di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Si riporta il riferimento tratto da "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" edizione 2013 a cura di INAIL, MIUR e SIRVESS, Sistema di riferimento Veneto per la sicurezza nella scuola; Rete Scuole e di Agenzie per la sicurezza della provincia di Arezzo e Firenze:

*"Al momento l'interpretazione prevalente della norma non considera obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il personale docente, che il provvedimento 16.03.06, emanato in base alla L. 125/01, ha inserito fra le categorie per le quali è fatto divieto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro.*

Sulla base di questa interpretazione autorevole, fino ad ora non è stata applicata la sorveglianza sanitaria.

Ora, in considerazione della recente interpretazione dell'Organo di Vigilanza, in attesa di chiarimenti normativi, si ritiene opportuno adottare la seguente procedura:

- consultazione RLS/RSU
- informativa ai lavoratori
- divieto portare/consumare alcol
- protocollo di sorveglianza sanitaria da applicare
- introduzione dell'obbligo della sorveglianza sanitaria **condizionato alla richiesta dei fondi e al loro ottenimento da parte dell'organo apicale.**

**Esito della valutazione: Rischio Basso** con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve = [P1 x E1]

#### **Misure di prevenzione e protezione attuate:**

- 1) Vietata assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nell'area interna ed esterna dell'istituto scolastico



- 2) redazione del protocollo di sorveglianza sanitario da parte del medico competente
- 3) informazione ai lavoratori sul divieto, sulle procedure previste nel protocollo sanitario prima della loro applicazione, sanzioni, ecc

### **Ulteriori prescrizioni per la sorveglianza sanitaria**

Per le mansioni di seguito elencate sono riportate le ulteriori prescrizioni -derivanti dai rischi specifici- della sorveglianza sanitaria così come disposto dal comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. I contenuti e/o la periodicità degli accertamenti medici sono stabiliti dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi o dall'organo di vigilanza con provvedimento motivato.

## **Insegnante**

- 1) *Fattore di rischio "Attività a rischio terzi (Alcol)":*  
per i docenti condizionata ai fondi richiesti e ottenuti da parte dell'USR su apposita richiesta dell'Istituzione scolastica

